



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32072** del registro di segreteria, avente ad
oggetti il conto giudiziale n. 66450 reso da **GALLO Andrea**, quale agente
contabile interno della riscossione del Comune di San Michele Al
Tagliamento (VE) per il periodo 01/01/2019 – 30/04/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito all'udienza pubblica dell'11 dicembre
2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Regionale Francesca Cosentino;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 309 del 16 luglio 2024, il Magistrato
istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 66450, reso
dall'agente contabile Gallo Andrea per la riscossione delle contravvenzioni

	al codice della strada e ai regolamenti comunali riferito al periodo di	
	gestione 01/01-30/04/2019, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione	
	dell'agente contabile (art. 147, c. 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:	
	• non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo	
	di controllo interno ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.g.c.;	
	• nel periodo in esame, essendo avvenuto un passaggio di gestione tra	
	il contabile che ha reso il conto e il contabile del periodo gestionale	
	successivo, non era stato prodotto idoneo verbale;	
	• tutte le riscossioni (relative alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo	
	e aprile 2019), per un totale di euro 4.650,00, erano state versate in tesoreria	
	dopo il 30/04/2019, data di cessazione della gestione (quietanze n. 1907, n.	
	1908, n. 1909, n. 1910, n. 1911, n. 1912 e n. 1913 del 14/05/2019);	
	• il conto riportava una partita contabile pendente dai precedenti	
	esercizi, pari ad euro 2,60, corrispondente alla differenza tra il totale delle	
	quietanze dei versamenti effettuati in tesoreria (euro 4.653,50) e il totale	
	delle riscossioni della gestione in esame (euro 4.650,90).	
	II. In data 23 febbraio 2024 l'Amministrazione comunale depositava una	
	memoria con la quale precisava che il maggior importo versato, pari ad euro	
	2,60, si riferiva a resti, relativi al solo esercizio 2019, "non reclamati" dai	
	trasgressori all'atto del pagamento in contanti della contravvenzione,	
	regolarmente versati alla tesoreria comunale.	
	III. Con ordinanza a verbale del giorno 30 ottobre 2024 il Collegio, preso	
	atto dell'impedimento del difensore dell'agente contabile, ha rinviato il	
	giudizio di conto all'odierna pubblica udienza.	
	IV. In data 8 dicembre 2024, la difesa dell'agente contabile ha depositato	
	2	

	una nota con cui, vista la perdurante indisponibilità del dott. Andrea Gallo a	
	presenziare all’udienza dell’11/12/2024 per le motivazioni mediche già	
	esposte in precedenza, nonché la documentazione, ritenuta esaustiva,	
	depositata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune	
	di San Michele al Tagliamento, ha insistito per il discarico dell’agente e	
	l’archiviazione del procedimento, chiedendo che lo stesso venisse posto in	
	decisione senza la presenza del difensore e dell’agente contabile.	
	V. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024, tenutasi con l’assistenza	
	della sig.ra Franchini Paola, non comparsi l’agente contabile e il suo	
	difensore, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino ha concluso	
	come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, co. 2,	
	c.g.c., non ravvisando irregolarità del conto in oggetto, rilevanti sotto il	
	profilo della corretta gestione contabile. In particolare:	
	- come evidenziato dal Magistrato istruttore, il conto è sostanzialmente	
	regolare sotto il profilo delle riscossioni e dei versamenti a fine	
	gestione e, nonostante non vi sia agli atti un formale verbale di	
	passaggio di consegne, non risultano “ <i>partite attinenti a precedenti</i>	
	<i>gestioni</i> ” del medesimo agente contabile;	
	- l’esiguità delle somme tardivamente riversate in tesoreria comunale	
	(euro 4.650), comprensive della differenza, di modesta entità, rispetto	
	alle riscossioni (euro 2,60) e l’assenza di ammanchi, inducono il	
	Collegio ad ammettere a discarico l’agente contabile, anche in	
	considerazione dell’assenza di contestazioni sul punto da parte	
	3	

	dell'Amministrazione comunale;	
	- quanto alla relazione dell'organo di controllo interno <i>ex art. 139</i>	
	c.g.c., questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere	
	addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è	
	tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.	
	Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa	
	espresso rinvio all'ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023,	
	secondo cui la stessa <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto</i>	
	<i>dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la</i>	
	<i>regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e</i>	
	<i>con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>	
	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che</i>	
	<i>possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con</i>	
	<i>evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel</i>	
	<i>periodo di rendicontazione”</i> .	
	In conclusione, il Collegio approva il conto giudiziale n. 66450 reso da Gallo	
	Andrea del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) e dispone il	
	discarico dell'agente contabile, demandando agli Organi responsabili	
	dell'ente locale il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi,	
	l'adozione di ogni iniziativa che consenta loro di conformare l'azione	
	amministrativa a quei canoni di legalità e di virtuosità della P.A. nel cui	
	solco si collocano le osservazioni formulate da questa Sezione	
	Giurisdizionale.	
	In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.	
	4	

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32072 del registro di
Segreteria approva il conto giudiziale n. 66450 e, per l'effetto, dichiara il
discarico dell'agente contabile Andrea Gallo.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Elisa Borelli

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 23/12/2024

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo